

## **COMUNE DI SALICE SALENTINO**

## Provincia di LECCE

\*\*\*\*

Ordinanza dirigenziale nº 11

prot. 3536

Istituzione stallo di sosta riservato ai veicoli utilizzati per carico e scarico merci, all'altezza del civico 125 di via De Castris.

## IL COMANDANTE

VISTA l'istanza presentata in data 20/03/2018 dalla D.ssa Cosima Rossetti, titolare della, con la quale chiede uno stallo di sosta riservato agli automezzi utilizzati per carico e scarico da realizzarsi in corrispondenza della Parafarmacia ubicata in via De Castris, 125;

**CONSIDERATO** che il personale della Polizia Locale ha più volte evidenziato la difficoltà di reperire degli spazi di sosta nella zona a causa della presenza del Poliambulatorio e di passi carrabili;

**DATO ATTO,** inoltre, che la zona di che trattasi risulta essere carente di aree riservate per i veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico e acquisto merci;

**RAVVISATA**, pertanto la necessità e l'opportunità, al fine di agevolare l'approvvigionamento delle merci, evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, di riservare n°1 spazio di sosta per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose i corrispondenza del civico 125 di via De Castris;

**ATTESO** che il presente provvedimento risulta funzionale a migliorare la fluidità del traffico veicolare, riducendo durante lo svolgimento di tali operazioni, l'inevitabile turbativa alla circolazione e ad assicurare un'offerta di sosta specificatamente funzionale alle esigenze operative della zona, consentendo di razionalizzare ed agevolare all'utenza, le operazioni di carico e scarico;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs.267/2000;

**VISTI** gli artt. 5/3 e l'art. 7/1 lett.g) del D.Lgs. 285/1992,

## ORDINA

Per i motivi in presmessa, l'istituzione in corrispondenza del civico 125 di via De Castris, di n° 1 stallo di sosta riservato ai veicoli utilizzati per il carico e scarico e acquisto di cose **per la durata di 20 minuti;** 

La presente ordinanza entrerà in vigore dopo l'apposizione in loco della prescritta segnaletica verticale e orizzontale.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati come disposto dal C.d.S.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al TAR Puglia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' ammesso altresì, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma dell'art. 37 del D.lgs. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. 445/92, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale 22/03/2018

IL COMANDANTE Carlo CICALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

